Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 15 ottobre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 15 OTTOBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito Nazionale Redimibile 5 % « Trieste » (legge 22 ottobre 1954, n. 974). PARTE PRIMA: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella QUINTA estrazione del 5 ottobre 1963. PARTE SECONDA Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(8356)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1963, n. 1345.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592:

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 92, relativo alla Scuola di specializzazione in Clinica pediatrica è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 92. — La Scuola ha la durata di tre anni. Lo internato è obbligatorio per l'intero triennio.

Il numero dei posti disponibili per ogni anno è di venti.

Le materie d'insegnamento sono:

A) *per il primo anno*:
1) Anatomia del bambino;
2) Fisiologia del bambino (con particolare riguardo al neonato ed al lattante);
3) Malattie cutanee;
4) Malattie orecchio, naso e gola;
5) Malattie degli occhi;
6) Malattie dei denti;
7) Sierologia, batteriologia, microbiologia;
8) Fisiopatologia della crescenza fisica e psichica;
9) Semeiologia infantile (biennale);
10) Patologia, clinica e terapia pediatrica (triennale);

B) *per il secondo anno*:
1) Anatomia patologica;
2) Igiene generale dell'infanzia;
3) Igiene della scuola dell'età scolare;
4) Radiologia;
5) Ortopedia infantile;
6) Puericultura;
7) Semeiologia infantile (biennale);
8) Patologia, clinica e terapia pediatrica (triennale);

C) *per il terzo anno*:
1) Malattie chirurgiche dell'infanzia;
2) Neuropsichiatria infantile;
3) Malattie infettive dell'infanzia;
4) Patologia, clinica e terapia pediatrica (triennale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1963, n. 1346.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: « Organizzazione internazionale ».

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

« Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia e critica del cinema;
Sociologia;
Etnologia ».

Art. 49. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di Magistero appartengono gli Istituti di:

Lingua e letteratura italiana;
Lingua e letteratura latina;
Lingue e letterature straniere;
Studi storici;
Filosofia;
Pedagogia e sociologia;
Geografia ».

La direzione degli Istituti è affidata ad un professore di ruolo titolare di una delle discipline facenti capo all'Istituto con rotazione triennale nel caso esistano più professori di ruolo. In mancanza di un professore di ruolo la Facoltà affida, di anno in anno, per incarico, la direzione dell'Istituto ad un professore incaricato di disciplina appartenente all'Istituto ».

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

« Anatomia topografica;
Scienza dell'alimentazione ».

Art. 55. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

« Chimica teorica;
Industrie chimiche per l'agricoltura;
Tecnologie elettrochimiche;
Cinetica chimica;
Biochimica fisica;
Idrologia ».

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

« Chimica teorica;
Chimica fisica delle interfasi;
Calcolo numerico e tecnica delle applicazioni meccaniche ed elettroniche;
Programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti;
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
Chimica quantistica;
Chimica statistica;
Spettroscopia molecolare;
Spettroscopia e radio frequenze;
Tecnologie elettrochimiche ».

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « Chimica farmaceutica applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963.

Decadenza del prof. Felice Ippolito dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che istituisce l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Ritenuto che con decreto 11 febbraio 1963 il prof. Felice Ippolito venne nominato consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Ritenuto che lo stesso prof. Ippolito con decreto del 10 dicembre 1960, era stato nominato segretario generale del Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, n. 5, della citata legge n. 1643 del 1962 la carica di consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è incompatibile con la qualità di dipendente da un Ente pubblico, quale il Comitato Nazionale dell'Energia Nucleare;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 26 settembre 1963, secondo il quale sussiste la riscontrata situazione di incompatibilità non eliminata dagli atti successivi alla nomina a consigliere dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Felice Ippolito è dichiarato decaduto dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1963
Registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 26. — MEROLLA

(8842)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963.

Nomina del dott. ing. Aldo Fraschetti a consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Visto il decreto in pari data con cui il prof. Felice Ippolito è dichiarato decaduto dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. ing. Aldo Fraschetti è nominato consigliere di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1963
Registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 27. — MEROLLA

(8843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 321, relativo alla fornitura di attrezzature varie per i convitti di Franceville, Koula-Moutou e Tchibanga (Gabon).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 135 del 14 settembre 1963 il bando di gara n. 321, relativo alla fornitura di attrezzature varie per i convitti di Franceville, Koula-Moutou e Tchibanga. Luoghi di consegna: Direction de l'Enseignement a Libreville (Gabon) B. P. 6. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 9.000.000. Termine previsto per la consegna: 4 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur le Directeur de l'Enseignement, B. P. 6, Libreville, prima della data prestabilita per la loro apertura che avverrà il 16 dicembre 1963 alle ore 15,30, ora locale.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8715)

Bando di gara n. 322, relativo alla costruzione di diciotto scuole site in vari distretti del Surinam

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 136 del 17 settembre 1963 il bando di gara n. 322, relativo alla costruzione di diciotto scuole site in vari distretti del Surinam. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di fiorini del Surinam 1.371.000. Termine previsto per l'esecuzione: i lavori dovranno essere ultimati entro il 1° ottobre 1964, data in cui dovrà essere eseguito il primo collaudo.

Le offerte dovranno essere inviate al Ministerie van Openbare Werken en Verkeer, Direktoraat Bouwnijverheid a Paramaribo entro il 16 dicembre 1963, alle ore 12 locali, giorno ed ora in cui si procederà, in seduta pubblica, alla loro apertura.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Otremare associati alla Comunità Economica Europea.

(8716)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato « Trasferimento di notai », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 ottobre 1963, pag. 4780, seconda colonna, rigo 17°: Fantasia Sergio; ove è detto « . . distretto notarile di Caltanissetta . . » leggasi « . . distretto notarile di Enna ».

(8762)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10907 in data 5 ottobre 1963, il dott. Gino Ippolito è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma per lo scorcio di quadriennio 5 ottobre 1963-20 febbraio 1964.

(8763)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « A. Cardarelli » di Campobasso ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto in data 25 settembre 1963, n. 300.7.III.19/2.635, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile « A. Cardarelli » di Campobasso, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(8767)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 105-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 105-VA », della ditta Crosta Giuseppe, con sede in Bolladello, frazione del comune di Cairate (Varese), via Cavour n. 16.

(8693)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Val del Foglia, mediante l'aggregazione di una zona di terreno ricadente nella provincia di Pesaro.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre successivo al registro n. 17, foglio n. 68, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica Val del Foglia, mediante l'aggregazione di una zona di circa ettari 8.016.61 ricadente nella provincia di Pesaro.

Con lo stesso decreto sono state respinte cinque opposizioni presentate in sede di pubblicazione della proposta di ampliamento, da parte di alcuni proprietari di terreni ricadenti nella provincia di Pesaro.

(8750)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto 11 giugno 1963 del Ministro per il tesoro, il dott. Adolfo Gesiotto, notaio residente ed esercente in Venezia, è stato accreditato presso la locale Direzione provinciale del Tesoro per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: GRECO

(8752)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197

Corso dei cambi del 14 ottobre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,55	622,55	622,53	622,55	622,50	622,56	622,55	622,55	622,56	622,57
$ Can.	577,45	577,25	577,35	577,40	576,75	577,45	577,37	577,45	577,50	577,50
Fr. Sv.	144,27	144,27	144,29	144,285	144,30	144,27	144,28	144,28	144,28	144,26
Kr. D.	90,14	90,12	90,13	90,12	90,30	90,13	90,1175	90,15	90,13	90,13
Kr. N.	86,99	86,97	87,035	87,005	87,05	86,98	86,9975	87 —	86,98	87 —
Kr. Sv.	119,89	119,84	119,85	119,86	119,80	119,86	119,85	119,87	119,87	119,90
Fol.	172,82	172,70	172,77	172,75	172,75	172,78	172,78	172,82	172,78	172,80
Fr. B.	12,47	12,465	12,461	12,4655	12,4675	12,47	12,4635	12,45	12,46	12,47
Franco francese	126,94	126,92	126,95	127 —	127,05	126,93	126,985	127 —	126,95	127 —
Lst	1741,71	1741,80	1742,10	1741,85	1741,875	1741,62	1741,925	1741,75	1741,65	1741,80
Dm. occ.	156,46	156,45	156,50	156,505	156,43	156,48	156,485	156,47	156,50	156,50
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,11	24,112	24,05	24,11	24,1075	24,12	24,11	24,11
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,71	21,70	21,71	21,70	21,72	21,71	21,71

Media dei titoli del 14 ottobre 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	109,35
Redimibile 3,50 % 1934	89,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	622,55
1 Dollaro canadese	577,385
1 Franco svizzero	144,282
1 Corona danese	90,119
1 Corona norvegese	87,001
1 Corona svedese	119,855
1 Fiorino olandese	172,765
1 Franco belga	12,464
1 Franco francese	126,902
1 Lira sterlina	1741,887
1 Marco germanico	156,495
1 Scellino austriaco	24,11
1 Escudo Port.	21,705

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquecentonovanta posti di usciere giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1963, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquecentonovanta posti di usciere giudiziario in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1961.

(8741)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica

Nella « Graduatoria generale del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 21 settembre 1963, alla pagina 4608, prima colonna, al n. 53, Italia Sandro, figlio di invalido di guerra, in luogo di « punti 15,60 » leggasi « punti 14,60 ».

(8761)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione delle firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sei tenenti del servizio sanitario ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili. Essi dovranno inoltre essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungere la statura minima di mt. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art 3.

Le domande di ammissione sottoscritte dai concorrenti redatte in carta legale, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti e categorie assimilate come dal successivo articolo 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in chimica od in farmacia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato. E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Art. 5.

I concorrenti, residenti all'estero, potranno nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 3 presentare le sole domande alle competenti autorità diplomatiche o consolari, salvo a produrre entro i trenta giorni successivi i documenti di cui all'articolo precedente, che inoltreranno con la massima sollecitudine al Comando del Distretto militare cui il concorrente è in forza le domande prodotte nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per detti concorrenti le autorità diplomatiche o consolari designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Il giudizio di appello per i concorrenti dichiarati non idonei in sede di prima visita sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale della sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno altresì un dettagliato rapporto sulla condotta, morale e civile del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'Ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio quale tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, essendo esclusa la pronunzia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. L'ente incaricato dell'istruttoria trasmetterà ugualmente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) i verbali di visita medica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno senz'altro considerati rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal maggior generale del servizio sanitario, ruolo chimici-farmacisti, presidente;

da due docenti universitari o, se ufficiali del servizio sanitario ruolo chimici-farmacisti in servizio permanente effettivo, liberi docenti, membri;

da due ufficiali del servizio sanitario, ruolo chimici-farmacisti in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore, membri;

da un ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo chimici-farmacisti di grado non inferiore a maggiore, membro supplente;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successiva determinazione saranno stabiliti e resi noti il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero sarà provveduto a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 10.

Gli esami verteranno sulle materie indicate dal programma annesso al presente decreto.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 ed 8, del decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà inizio alle ore 8,30. I concorrenti dovranno presentarsi alle ore 7,30 provvisti dell'occorrente per scrivere.

La carta sarà provveduta dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare).

Ogni foglio porterà il timbro del Ministero difesa-Esercito (Direzione generale di sanità militare) e la firma di almeno un membro della Commissione esaminatrice.

I lavori presentati su carta non timbrata e non firmata non saranno validi.

Art. 12.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti. La somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratica) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5 al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per sei.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30, perderanno il diritto ad essere ammessi alle successive.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 13.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove orali dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) entro il 15° giorno dalla data di tali prove i sottonotati documenti, prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69, su carta da bollo, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 in carta da bollo rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti, sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio sanitario ruolo ufficiali chimici farmacisti, nell'ordine di graduatoria. L'anzianità assoluta nel grado sarà determinata dal decreto di nomina.

I vincitori del concorso che non si presentassero, nel termine che verrà loro fissato, all'Ente di destinazione, saranno di ufficio dichiarati rinunciatari alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti chimici farmacisti frequenteranno un corso di applicazione presso la Scuola di sanità militare di Firenze.

L'anzianità relativa sarà stabilita, in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1963
Registro n. 60, *foglio n.* 309

ALLEGATO 1
(articolo 3 del bando)

Modulo di domanda in carta legale

Al Ministero della difesa-Esercito Direzione generale personale ufficiali - 6ª Divisione reclutamento — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (prov. di . . .) il . . . appartenente al (Distretto militare o Corpo) . . . di . . . residente a (1) . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del servizio sanitario Ruolo ufficiali chimici farmacisti, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270.

All'uopo dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarmi nella seguente posizione militare (5).

Allego i seguenti documenti (6):

. . . . li . . .
(data)

Firma . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato generalità della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli *obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed* il Corpo di appartenenza.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica.

Il tema sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente; verrà svolto senza sussidio di libri o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore;

b) prova pratica di analisi qualitativa di un miscuglio formato da un numero complessivo di acidi e basi non superiore a sei (durata massima, otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare manuali di chimica analitica o quelle altre opere di chimica o farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione;

c) prove orali (durata massima 40 minuti):

1) discussione su argomenti di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica e sulle prove pratiche eseguite:

2) leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico o del farmacista.

(8492)

Concorso per il reclutamento di sei tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 549;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sei tenenti del servizio veterinario militare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili.

Essi dovranno inoltre essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungere la statura minima di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione, sottoscritte dal concorrente e redatte in carta legale dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è tenuto a segnalare tempestivamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti dal successivo articolo 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina veterinaria;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive disposizioni;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, presentare le sole domande, salvo a produrre entro i trenta giorni successivi i documenti di cui all'articolo precedente, alle competenti autorità diplomatiche o consolari che inoltreranno con la massima sollecitudine al comando del Distretto militare cui il concorrente è in forza, le domande prodotte nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per detti concorrenti le autorità diplomatiche o consolari designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale.

Il giudizio di appello per i concorrenti dichiarati non idonei in sede di prima visita sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno altresì un dettagliato rapporto sulla condotta morale e civile del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'Ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'Ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dello Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati con la massima sollecitudine al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio quale tenente veterinario in servizio permanente effettivo, essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. L'ente incaricato dell'istruttoria trasmetterà ugualmente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) i verbali di visita medica unitamente alla domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

I candidati che senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati rinunciatari al concorso.

Art. 8.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà così composta:

dal maggior generale veterinario ispettore del servizio veterinario militare, presidente;

da due docenti universitari o, se ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo, liberi docenti, membri;

da due ufficiali veterinari, in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale veterinario in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a tenente colonnello, membro supplente;

da un funzionario civile della carriera direttiva della Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza diritto a voto.

Con successiva determinazione saranno stabiliti e resi noti il giorno ed il luogo in cui si svolgeranno gli esami.

A cura del Ministero si provvederà, altresì, a dare comunicazione agli interessati della loro eventuale ammissione al concorso.

Art. 10.

Gli esami verteranno sulle materie indicate dal programma annesso al presente decreto.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, numero 686.

Art. 12.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di trenta punti che saranno attribuiti in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà poi curare per ogni singolo candidato la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti. La somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la Commissione giudicatrice disporrà di trenta punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche), ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto ad essere ammessi alle successive.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero a qualche prova, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 13.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I candidati, pertanto, che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche, dovranno far pervenire direttamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), entro il 15° giorno dalla data di tali prove, i sottonotati documenti, prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

3) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta da bollo, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio il mod. 69 in carta da bollo rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

Art 14.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei — stabilita a termini delle disposizioni di legge vigenti — sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Gli idonei, che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario militare nell'ordine della graduatoria. L'anzianità assoluta sarà determinata dal decreto di nomina.

I vincitori del concorso che non si presentassero, nel termine che verrà loro fissato, all'Ente di destinazione, saranno d'ufficio dichiarati rinunciatari alla nomina.

Dopo la nomina i tenenti veterinari frequenteranno un corso professionale teorico-pratico presso la Scuola del Servizio veterinario militare di Pinerolo.

L'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso professionale teorico-pratico.

Ai tenenti nominati in base al presente concorso è fatto divieto, per un periodo di 6 anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1963
Registro n. 60, *foglio n.* 308

PROGRAMMA DI ESAME

I) Prova scritta di igiene, epizoologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezioni delle carni.

Il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente viene svolto senza sussidio di libri o manoscritti, in un tempo non superiore alle otto ore.

II) Prova orale di anatomia normale e patologica; fisiologia, patologia generale speciale, medica e chirurgica; materia medica.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e mai superiore ad un'ora. Modalità: il candidato estrae a sorte due tesi fra quelle appresso indicate e risponde alle domande che in base ad esse la Commissione crederà rivolgergli.

Tesi

1. Microorganismi patogeni. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia, influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale, malattie di infezione. Condizioni che favoriscono ed ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi d'infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Carbonchio ematico, vaccinazioni, siero, vaccinazioni anticarbonchiose.

4. Sangue: sua costituzione sua funzione, alterazione della massa sanguigna e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticimia e pioemia.

7. Circolazione linfatica. Linfangiti, linfangite criptococcica; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina; patogenesi forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e terapia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare e articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningoencefalite; eziologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Profilassi del tetano.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza

valvolare e dei suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche e infettive. Coliche negli equini.

12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparato urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici, Processi inflammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe, distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. Bronchi, polmoni e pleura. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare e meccanica respiratoria. Bronchiti, polmoniti, pleuriti: distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie; acariasi, ftiriasi, dermatofizie: forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali, emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali. Processo di cicatrizzazione. Diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Ossa, cartilagini di incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture, loro distinzioni e complicazioni: eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esito, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quelle della rotula, sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri, composizioni e funzioni della saliva. Parotide: eziologia, lesioni anatomiche e patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fistole salivari; sintomi e cura.

20. Apparato genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno: eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale, ernie inguinali: cause, sintomi, prognosi e cura.

21. Apparato della visione. Anatomia del globo oculare; mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella recidivante: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

22. Piede degli equini: anatomia e fisiologia. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Lesioni più comuni della cartilagine alare. Podoflemmatite e podotrochilite; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

III) Prova pratica di clinica medica e prova pratica di clinica chirurgica.

Durata delle prove: a giudizio della Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini ammalati corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato.

Roma, addì 3 agosto 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 1
(art. 8 del bando).

Modulo di domanda in carta legale

Al Ministero della difesa-Esercito Direzione generale personale ufficiali - 6ª Divisione reclutamento. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . appartenente al (Distretto militare o Corpo) . . . . di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del servizio veterinario, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270.

All'uopo dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

di essere cittadino italiano:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarmi nella seguente posizione militare (5).

Allego i seguenti documenti (6) . . . .

. . . . . li . . . .
(data)

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato, generalità della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(8493)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento straordinario di dodici capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1963.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1963, registro n. 39, foglio n. 179, col quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di dodici capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di dodici capitani in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con il decreto ministeriale 15 maggio 1963, citato nelle premesse, è composto come segue:

Presidente:
gen. di Divisione CC. s.p.e. Cento Giuseppe.

Membri:
col. CC. s.p.e. Mele Vito;
ten. col. CC. s.p.e. Terenziani Carlo;
ten. col. CC. s.p.e. Giudici Giancarlo;
ten. col. CC. s.p.e. Mulè Wolfango Amedeo.

Segretario:
Remora dott. Francesco, direttore di Sezione.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1963
Registro n. 64, *foglio n.* 280

(8740)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; si prescinde dall'indicato limite massimo nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili nonchè degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in economia e commercio, conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università «Luigi Bocconi» di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali;

laurea in scienze economiche e marittime concessa dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 589;

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Inoltre, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti statali appartenenti alle carriere di concetto, comprese quelle speciali, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3/1957.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso in parola, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità all'unito schema esemplificativo (allegato n. 2) dovranno pervenire alla prefata Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il quarantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede non il timbro a data dell'ufficio postale presso cui è stato effettuato l'inoltro, bensì il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di questo Ministero o il timbro a calendario dell'archivio del personale per le domande direttamente presentate all'accettazione della Ragioneria generale dello Stato.

Le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato apporranno sulle domande il timbro a protocollo con l'indicazione del giorno nel quale sono state presentate e le trasmetteranno subito al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza itaniana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'Università od Istituto presso cui è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno all'anzidetta Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 6 n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 7.

I documenti che perveranno al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, oltre i termini stabiliti dagli articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precedente articolo dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove di cui al precedente comma si svolgeranno in Roma.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte.

Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove scritte.

Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A tale Commissione, ove occorra, sarà aggregato un membro per l'esame di lingue estere, a norma dell'art. 3, quarto comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto lo stipendio lordo mensile pari a un 12° dello stipendio relativo al coefficiente 229 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e le indennità accessorie eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, provenienti da altri ruoli di personale statale compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1963
Registro n. 26, foglio n. 308

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte:

Parte prima:

1) Diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Istituzione diritto civile. Diritto commerciale.

Parte seconda:

Scienza delle finanze. Economia politica. Statistica metedologica.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria Contabilità di Stato.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.

2) Nozioni sul sistema tributario dello Stato e sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro ed alla periferia con particolare riguardo a quelli della Ragioneria generale dello Stato.

3) Lettura e traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco.

Conversazione in lingua francese.

Il Ministro: COLOMBO

ALLEGATO N. 2

(Schema di domanda in bollo da L. 200)

Al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a (provincia di . . .) il e residente dal (1) in (provincia di . .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data presso .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì .

Firma (5) . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza, se il trasferimento è avvenuto da meno di 5 anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 30° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8563)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato nonchè da una prova di idoneità tecnica, a quarantasei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1963, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 106, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato nonchè da una prova di idoneità tecnica, a quarantasei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato nonchè da una prova di idoneità tecnica, a quarantasei posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Rizza dott. Giambattista, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Membri:

Vitaliti dott. Antonino, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Cordelli dott. Mario, ispettore generale del Ministero del del tesoro;

Barra Caracciolo dott. Anna, direttore di sezione del Ministero del tesoro;

Avizzano dott. Vincenzo, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal signor Angelo Frucci, primo segretario del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 286 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1963
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 188

(8725)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Proroga del termine per la partecipazione al concorso per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte nell'edificio sede dell'Istituto di fisica dell'Università di Bari e rettifica dell'art. 3, lettera a) del bando stesso.

Con decreto del rettore dell'Università degli studi di Bari n. 1485 del 30 settembre 1963, è stato prorogato al 27 gennaio 1964 il termine di scadenza per la partecipazione al concorso concernente l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte nell'edificio sede dell'Istituto di fisica dell'Università stessa, già, pubblicato nella dispensa n. 249 della *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1963.

L'art. 3, lettera *a*), del bando va così rettificato:

a) un bozzetto riproducente anche la parete a disposizione, nel rapporto 1:20.

(8751)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera esecutiva nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 13 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-15 luglio 1963 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1963, registro n. 16 Interno, foglio n. 27, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso a settanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1961.

(8757)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli ed esami a cinque posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 marzo 1963 è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 5 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1963, registro n. 3 Sanità, foglio n. 79, che approva la graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli ed esami a cinque posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità indetto con decreto ministeriale in data 29 luglio 1961.

(8720)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.